



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Servizio Servizi Sociali

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LOCALI DI VIA DELL'ARTIGIANO, 6/8

Approvato con Delibera C.C. n. 91 del 20.12.2002

Modificato con Delibera C.C. n. 85 del 29.11.2004

Modificato con Delibera C.C. n. 113 del 18.12.2012

Modificato con Delibera C.C. n. 50 del 28.05.2013



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Servizio Servizi Sociali

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEI LOCALI DI VIA DELL'ARTIGIANO, 6/8

ART. 1

I locali ubicati in Via dell'Artigiano 6/8 compresi gli arredi essenziali, destinati a struttura sociale per giovani, sono concessi in uso continuato e gratuito per finalità di valore sociale, ricreativo, culturale, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale e senza alcun scopo di lucro:

- ai giovani residenti sul territorio comunale per la realizzazione di attività pomeridiane e di un centro di aggregazione;
- ai bambini, bambine ed adolescenti per attività pomeridiane ricreative, extrascolastiche, con finalità sociali, educative e formative in continuità e coerenza con l'azione della scuola e della famiglia, anche a sostegno delle funzioni genitoriali;

Il centro ha l'obiettivo primario di creare uno spazio di incontro sociale e ricreativo nel quale i soggetti possano rendersi protagonisti in forme di socialità come:

- la comunicazione interpersonale;
- lo scambio di esperienze;
- la solidarietà;
- il gioco secondo forme condivise dai coetanei e nel rispetto delle normative vigenti.

ART. 2

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, l'Amministrazione Comunale autorizzerà la concessione in uso, tramite comunicazione scritta, previa verifica dei presupposti.

Tale atto, verrà inviato per conoscenza alle autorità di pubblica sicurezza.

ART. 3

Le chiavi dei locali saranno conservate in copia presso l'Ufficio Tecnico Comunale e dei Servizi Sociali.

Saranno inoltre ufficialmente consegnate, con apposito verbale, al responsabile individuato:

"Spazio Giovani":

- ♦ educatore responsabile incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- ♦ referente individuato da eventuale associazione convenzionata (es: Informa Giovani);
- ♦ assessore alle politiche giovanili
- ♦ e ai richiedenti autorizzati per il tempo concesso.



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Servizio Servizi Sociali

ART. 4

Coloro che utilizzano i locali, devono curarsi di mantenere gli stessi, i mobili e le suppellettili che li arredano puliti e in buono stato.

Prima di lasciare i locali, devono accertarsi che tutto sia in ordine, che le luci, il termoventilatore ed ogni altro impianto siano spenti, che l'acqua sia chiusa.

Ogni attività, posta in essere nelle ore pomeridiane non potrà protrarsi oltre l'orario stabilito nell'atto di concessione dei locali

ART. 5

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali è a carico dell'Amministrazione Comunale.

La necessità di interventi manutentivi, o eventuali guasti devono essere tempestivamente segnalati al Responsabile del servizio LL.PP.

Nel caso in cui tali interventi fossero causati da incuria o cattivo uso dei locali e/o delle attrezzature, sarà valutata l'opportunità di recupero della spesa che sarà posta a carico del/dei responsabile/i del guasto.

ART. 6

Il concessionario, che deve munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie a norma di legge in ordine alla tipologia delle attività che intende organizzare, è tenuto a rispettare tutte le norme relative alla capienza dei locali ed alla sicurezza.

E' direttamente responsabile delle attività svolte nei locali, dei danni che dovessero essere provocati a persone, alla struttura ed alle suppellettili.

ART. 7

I frequentatori abituali che hanno ottenuto la concessione per l'utilizzo dei locali, devono comunicare all'Amministrazione Comunale il programma di attività che intendono svolgere nel corso dell'anno, i giorni e gli orari di abituale utilizzo, nonché i giorni e gli orari delle eventuali iniziative straordinarie che intendono svolgere nei locali.

ART. 8

F:\Dcasali\Centro giovani e libera età\regolamento di utilizzo centro di aggregazione modificato cc maggio 2013.doc



Comune di Monte San Vito

Provincia di Ancona

Servizio Servizi Sociali

Ogni 12 (dodici) mesi, coloro a cui sono stati concessi in uso abituale i locali riferiranno all'Amministrazione Comunale sull'attività svolta.

ART. 9

Al di fuori dell'orario frequentato dagli utilizzatori abituali, a cui sono state affidate inizialmente le chiavi, il locale può essere utilizzato anche da altre persone, sempre per attività riguardanti i giovani, **in particolare feste di compleanno ed attività similari**, su preventiva e specifica richiesta compilata in carta semplice indirizzata all'Amministrazione Comunale, attraverso l'Ufficio preposto o di Segreteria previo rimborso spese pari a Euro 25,00 **per l'utilizzo dalle ore 15,00 alle ore 20,00 o dalle ore 20,00 alle ore 24,00** ed Euro 50,00 per una giornata adeguabile di anno in anno dall'Amministrazione Comune in sede di Delibera per la determinazione delle tariffe dei servizi.

L'uso **per feste di compleanno ed attività similari** sarà concesso **con autorizzazione del Responsabile del Settore interessato, previa visione del bollettino di versamento effettuato a titolo di rimborso. L'autorizzazione rilasciata verrà registrata in apposito fascicolo redatto allo scopo ed approvato con Determinazione unitamente al modello di richiesta di concessione in uso.** I richiedenti si **dovranno impegnare già al momento della presentazione della domanda**, a riconsegnare i locali e tutto ciò che si trova all'interno nello stato in cui l'hanno ricevuti, puliti e ordinati.

E' consentito anche l'utilizzo non riferito ad attività ricreative, dietro preventiva richiesta agli uffici preposti previo rimborso spese di Euro 50,00, nel rispetto degli orari previsti nella carta dei servizi come da concessione stabilita in sede di delibera.

L'utilizzo riferito ad attività non ricreative verrà autorizzato con apposito atto di Giunta Municipale.

Anche gli utilizzatori occasionali sono soggetti alle regole contenute nel presente disciplinare.

ART. 10

All'interno dei locali è proibito fumare, vendere e/o commerciare alimenti e/o bevande. Possono essere installati distributori automatici di bevande e snack.

ART. 11

All'interno dei locali non può essere svolta alcuna attività a scopo di lucro..